


Publicato il 01/08/2019



N. [REDACTED] REG.PROV.CAU.
N. [REDACTED] REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso NRG 4789/2019, proposto da [REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv. Cristiano Pellegrini Quarantotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,

contro

il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca ed il - Consorzio Interuniversitario – CINECA, non costituiti in giudizio e

nei confronti

di [REDACTED] non costituita in giudizio,

per l'ottemperanza

dell'ordinanza cautelare di questa Sezione n. 1804/2019, resa tra le parti e concernente la mancata ammissione dell'appellante alle Scuole di specializzazione di Area sanitaria per l'a. acc. 2017/18;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 114, comma 5, cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2019 il Cons. Silvestro Maria Russo e uditi per le parti il solo avv. Pellegrini Quarantotti;

Considerato che, con l'ordinanza n. 1804/2019, la Sezione ha accolto l'appello cautelare del [REDACTED] [REDACTED] relativamente all'esito della procedura per l'ammissione alle Scuole di specializzazione di Area sanitaria per l'a. acc. 2017/18; Considerato al riguardo che la Sezione ha apprezzato vari profili di fondatezza della pretesa così azionata dall'odierna ricorrente, rinviando agli intimati MIUR ed Università il *quando* e il *quomodo* dell'esecuzione della misura cautelare concessa; Considerato che il patrono del [REDACTED] ha chiesto allora lo scorrimento della graduatoria ai fini d'una rapida immatricolazione dell'odierna ricorrente, ma senza esito;

Considerato pertanto che, in assenza dello spontaneo adempimento delle Amministrazioni intime e a distanza di vari mesi dalla sua emanazione, il *decisum* cautelare non può esser differito, se non con grave pregiudizio in capo all'appellante;

Considerato allora che il MIUR deve provvedere all'esecuzione di detta ordinanza entro il termine perentorio di giorni venti (20 gg.) dalla notifica di questo provvedimento o dalla sua comunicazione d'ufficio, all'uopo immatricolandolo in via prioritaria alla Scuola di specializzazione in Malattie dell'apparato digerente o, in subordine, in quella di Pediatria o, se non disponibile, in quella di Anestesia e rianimazione;

Considerato che, stante la peculiare delicatezza della vicenda, reputa il Collegio, per un verso, di fissare in € 60,00 (Euro sessanta/00) la somma ex art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a. dovuta dal MIUR in per ogni giorno di ulteriore ritardo nell'esecuzione del giudicato e, per altro verso —ove si verifichi siffatta evenienza—, di nominare fin d'ora, nella persona del sig. Capo di Gabinetto del Ministero, il Commissario *ad acta* affinché provveda, per il necessario tramite d'un funzionario dirigente (pure di altra Amministrazione), in vece della Direzione generale

competente nell'ulteriore termine di giorni trenta (30 gg.) da quando è inutilmente spirato quello assegnato al MIUR;

Considerato necessario a tal ultimo riguardo di fissare in complessivi € 1.500,00, con le ritenute di legge ed al netto delle spese sostenute e documentate, il compenso spettante al Commissario *ad acta* ove il suo intervento si renda necessario, ponendolo a carico del Ministero inadempiente.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. VI), pronunciando sul ricorso per l'ottemperanza in epigrafe, lo accoglie e dispone l'esecuzione dell'ordinanza n. 1804/2019 nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Condanna il MIUR al pagamento, a favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio, che sono nel complesso liquidate in € 2.000,00 (Euro duemila/00), oltre IVA ed accessori di legge.

Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 30 luglio 2019, con l'intervento dei magistrati:

Sergio Santoro, Presidente

Diego Sabatino, Consigliere

Silvestro Maria Russo, Consigliere, Estensore

Francesco Gambato Spisani, Consigliere

Davide Ponte, Consigliere

L'ESTENSORE
Silvestro Maria Russo

IL PRESIDENTE
Sergio Santoro

IL SEGRETARIO